

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2022

384/2022/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2023

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1215^a riunione del 2 agosto 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/2022);
- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 (di seguito: decreto-legge 80/22);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo 2022);
- il decreto del Ministro 1 aprile 2022, n. 138 (di seguito: decreto 1 aprile 2022);
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2019, 90/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 90/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A e s.m.i. (RTSG 5PRS) e Allegato B e s.m.i. (RQSG 5PRS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 535/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 275/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 275/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 346/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 346/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2022, 75/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 110/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 110/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 165/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 189/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 255/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 255/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 274/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 349/2022/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento (CE) 715/2009 prevede che siano stabilite norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli stoccaggi, che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali;
- ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, l’Autorità determina le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di

condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, nonché gli obblighi degli esercenti l'attività di stoccaggio;

- il decreto legislativo 164/00 prevede che l'Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (articolo 23, comma 2), e permettere lo sviluppo delle infrastrutture, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta (articolo 23, comma 3);
- l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 164/00, dispone che l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde sia svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a 20 anni e che il titolare della concessione possa usufruire di due proroghe, di durata pari a dieci anni;
- il decreto-legge 1/12 prevede che sia determinata, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato prioritariamente alle esigenze dei clienti civili, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva (cfr. articolo 14, comma 3);
- con il decreto 14 marzo 2022, il Ministro ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2022/2023, confermando in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio, introducendo ulteriori disposizioni per tener conto della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali;
- il decreto-legge 17/22 prevede tra l'altro, all'articolo 21, di ottimizzare il prossimo ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;
- con la deliberazione 110/2022/R/GAS, l'Autorità ha adottato disposizioni urgenti per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2022/2023, prevedendo in particolare la sospensione dell'applicazione dei costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento agli utenti dello stoccaggio;
- con la deliberazione 165/2022/R/GAS e la deliberazione 189/2022/R/GAS, l'Autorità ha emanato ulteriori disposizioni urgenti per il conferimento della capacità di stoccaggio, ai sensi del decreto 1 aprile 2022, prevedendo l'introduzione, nel sistema di stoccaggio nazionale, di un premio giacenza e del *Contratto per Differenze a Due Vie*;
- con il decreto 22 giugno 2022, il Ministro, alla luce del livello medio di iniezione registrato nei primi dieci giorni di giugno 2022, ha emanato ulteriori disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale finalizzate a traguardare il livello tecnico di riempimento di fine giugno necessario per non pregiudicare l'obiettivo del 90% di riempimento a fine campagna di iniezione;
- con la deliberazione 274/2022/R/GAS, l'Autorità ha adottato ulteriori misure urgenti per il conferimento della capacità di servizio di stoccaggio di gas naturale ai sensi del

decreto 22 giugno 2022, introducendo il c.d. servizio di riempimento di ultima istanza;

- il decreto-legge 80/22 prevede, tra l'altro, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, l'assegnazione del servizio di riempimento di stoccaggio di ultima istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto;
- con la deliberazione 349/2022/R/GAS, l'Autorità ha disposto l'anticipo di ulteriori risorse, rispetto a quelle individuate dalla deliberazione 274/2022/R/GAS, a favore del responsabile del bilanciamento ai fini dell'effettuazione del servizio di riempimento di ultima istanza.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, di cui alla RTSG 5PRS;
- l'articolo 3 della RTSG 5PRS definisce l'articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio *RS*;
- ai sensi dell'articolo 15 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta dei ricavi di riferimento per l'anno successivo;
- ai sensi dell'articolo 16 della RTSG 5PRS, entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio comunicano all'Autorità gli investimenti e le dismissioni programmati per i 4 anni successivi, unitamente ad un rapporto riportante gli obiettivi, i costi e i tempi di realizzazione delle opere;
- ai sensi dell'articolo 17 della RTSG 5PRS, entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nell'anno precedente;
- ai sensi dell'articolo 14 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio comunicano alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) e all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi di competenza dell'anno precedente, determinato in coerenza con l'articolo 13 della RTSG 5PRS; l'Autorità, entro 60 giorni da tale comunicazione, comunica alla Cassa e alle imprese di stoccaggio il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi o al versamento degli importi eventualmente dovuti;
- con la deliberazione 90/2019/R/GAS, di determinazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi agli anni 2018 e 2019 per la società Ital Gas Storage S.p.A., al fine di incentivare l'efficientamento dei costi operativi – riconosciuti sulla base delle stime presentate dalla Società ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 della RTSG 5PRS per le nuove imprese di stoccaggio –, l'Autorità ha previsto una rideterminazione dei ricavi di riferimento, rilevante ai fini della determinazione del fattore correttivo, considerando una simmetrica ripartizione tra impresa e utenti del servizio della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto per il medesimo anno 2019;

- con la deliberazione 275/2020/R/GAS l’Autorità, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 10 della RTSG 5PRS per la determinazione dei ricavi di riferimento relativi alle nuove imprese di stoccaggio, ha accolto la proposta avanzata da Ital Gas Storage S.p.A. di considerare anche per il 2021 una stima di costo proposta dall’impresa, basata sul periodo aprile 2019 - marzo 2020, e il 2020 quale primo anno rappresentativo di un intero anno di esercizio per la determinazione dei ricavi d’impresa per l’anno 2022;
- con la medesima deliberazione 275/2020/R/GAS l’Autorità ha inoltre disposto di estendere anche al 2020 e al 2021 il meccanismo di efficientamento dei costi operativi introdotto per l’anno 2019 con la deliberazione 90/2019/R/GAS, basato su una simmetrica ripartizione tra impresa e utenti del servizio della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto tariffariamente;
- con la deliberazione 75/2022/R/GAS, l’Autorità ha adottato disposizioni per la revisione infra-periodo dei livelli di recupero di efficienza delle imprese di stoccaggio del gas naturale per il 5PRS, prevedendo, tra l’altro, che il tasso annuale di variazione del recupero di produttività (*X-factor*) per l’anno 2023 sia fissato pari a quello vigente per gli anni dal 2020 al 2022;
- con la deliberazione 255/2022/R/GAS l’Autorità ha individuato, ai sensi della deliberazione 182/2015/R/GAS di definizione del regime regolatorio di incentivazione dei giacimenti con elevate prestazioni di punta di erogazione, la Commissione indipendente di esperti per la verifica delle prestazioni di stoccaggio del giacimento di Cornegliano Laudense di Ital Gas Storage S.p.A., prevedendo che la verifica delle prestazioni effettive del suddetto giacimento si concluda entro il 31 dicembre 2022 con la trasmissione all’Autorità, da parte della Commissione indipendente di esperti, di una relazione finale riportante gli esiti delle attività di verifica e valutazione effettuate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2022 (prot. Autorità A/24491 del 1 giugno 2022), come integrata e modificata con comunicazione dell’11 luglio 2022 (prot. Autorità A/30260 di pari data) in seguito alla comunicazione degli Uffici dell’Autorità del 7 luglio 2022 (prot. Autorità P/29775), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui all’articolo 15 della RTSG 5PRS per l’anno 2023; e che nell’ambito di tale proposta, coerente con i criteri della RTSG 5PRS, la Società ha prospettato:
 - a) il rientro di alcuni quantitativi di *cushion gas* dal giacimento di San Potito e Cotignola a quello di Collalto, in ragione del miglioramento delle prestazioni di punta del giacimento di Collalto dovute agli interventi effettuati sui pozzi nel corso degli ultimi anni;
 - b) il proprio impegno a raggiungere per l’anno termico 2022-2023, sia a livello del giacimento di Collalto che di intero *hub*, le medesime prestazioni in termini di punta massima erogata per 15 giorni non consecutivi registrate nel corso degli ultimi anni termici, subordinando tuttavia il raggiungimento delle

prestazioni richieste al completo conferimento delle capacità di stoccaggio e di un congruo livello di riempimento, da verificarsi al termine della campagna di iniezione;

- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2022 (prot. Autorità A/24485 del 1 giugno 2022), come integrata e modificata con comunicazione del 14 luglio 2022 (prot. Autorità A/30894 di pari data) in risposta alla comunicazione degli Uffici dell'Autorità del 7 luglio 2022 (prot. Autorità P/29884), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2023; e che, in particolare, a causa dell'emergere di costi incrementali e imprevedibili a partire dall'anno 2021, derivanti da una modifica in aumento delle rendite catastali associate agli elementi costitutivi del giacimento che ha comportato un incremento nel valore dell'Imposta Municipale Unica (IMU), la Società ha richiesto:
 - a) la copertura dei maggiori costi sostenuti con riferimento agli anni 2021 e 2022;
 - b) l'adeguamento, attraverso l'attivazione del parametro Y, del costo operativo riconosciuto a partire dal 2023;

segnalando al contempo di aver notificato ricorso avverso agli atti con cui la Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lodi, ha disposto la rideterminazione della rendita catastale degli elementi costitutivi del giacimento di Corneigliano Laudense;

- dell'esito del suddetto contenzioso dovrà tenersi conto anche ai fini regolatori, in termini di costo riconosciuto;
- la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2022 (prot. Autorità A/24520 del 1 giugno 2022), come integrata e modificata con comunicazione del 8 luglio 2022 (prot. Autorità A/30014 di pari data), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione del 30 maggio 2022 (prot. A/24181 di pari data), ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG 5PRS, l'ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui all'articolo 17 della RTSG 5PRS per l'anno 2021; da tale documentazione risulta un importo che la società Edison Stoccaggio S.p.A. dovrà ricevere da Cassa pari a euro 96.521;
- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2022 (prot. Autorità A/ 24482 del 1 giugno 2022), come integrata con comunicazione del 21 luglio 2022 (prot. A/31949 di pari data), ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG 5PRS, l'ammontare del fattore di copertura FC^S - calcolato rideterminando la quota dei ricavi di riferimento 2021 a copertura dei costi operativi riconosciuti in coerenza con le previsioni di cui al punto 4 della deliberazione 275/2020/R/GAS -, le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui all'articolo 17 della RTSG 5PRS per l'anno 2021; da tale documentazione,

tenuto anche conto della necessità di conguagliare i maggiori costi ascrivibili all'IMU manifestatisi nel 2021, risulta un importo che la Società dovrà ricevere da Cassa pari a euro 593.844;

- la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2022 (prot. Autorità A/24521 del 1 giugno 2022), ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG 5PRS, l'ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui all'articolo 17 della RTSG 5PRS per l'anno 2021; da tale documentazione risulta un importo che la società Stogit S.p.A. dovrà ricevere da Cassa pari a euro 22.931.994.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all'anno 2023 presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., subordinando il riconoscimento del trasferimento del *cushion gas* dal sito di Collalto a quello di San Potito e Cotignola al raggiungimento, sia a livello del giacimento di Collalto che di intero *hub*, delle prestazioni in termini di punta massima erogata per 15 giorni non consecutivi pari a quelle registrate nel corso degli ultimi anni termici (per il giacimento di Collalto, almeno 5,7 MSmc/g; a livello di *hub* di stoccaggio, almeno 8,7 MSmc/g), qualora sia raggiunto un congruo livello di riempimento dei giacimenti (almeno pari al 90% della capacità di *working gas* disponibile per il conferimento) al termine della campagna di iniezione dell'anno termico 2022-2023 o, in caso contrario, di prestazioni di punta che la medesima Società si impegnerà a definire in funzione dell'effettivo grado di riempimento dei giacimenti; e prevedere che, qualora non siano rispettate tali condizioni di prestazione minima, i quantitativi di *cushion gas* smobilizzati da Collalto e immobilizzati a San Potito e Cotignola, in sede di determinazione dei ricavi definitivi per l'anno 2023, vengano considerati dismessi ai fini tariffari, anche con riferimento ai ricavi definitivi per l'anno 2022, che pertanto saranno adeguatamente rideterminati e conguagliati;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all'anno 2023 presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.A., inclusiva della proposta di attivazione del parametro *Y* a copertura dei maggiori costi dovuti all'incremento dell'IMU, e di recupero dei maggiori costi sostenuti per gli anni 2021 e 2022;
- approvare la proposta dei ricavi dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all'anno 2023 presentata dalla società Stogit S.p.A.;
- rilasciare, ai sensi dell'articolo 14 della RTSG 5PRS, il nulla osta all'erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi FC^S o al versamento degli importi eventualmente dovuti relativi al 2021

DELIBERA

1. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativa all'anno 2023 presentata della società Edison Stoccaggio S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativa all'anno 2023 presentata della società Ital Gas Storage S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativa all'anno 2023 presentata della società Stogit S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
4. di prevedere che la società Edison Stoccaggio S.p.A. comunichi all'Autorità, entro il 30 ottobre 2022, il livello di riempimento dei propri giacimenti di stoccaggio, la capacità conferita rispetto alla capacità offerta per il conferimento, e le prestazioni, in termini di punta massima erogata per giorni non consecutivi, che si impegna a mantenere per la campagna di erogazione 2022-2023 in funzione dell'effettivo grado di riempimento dei giacimenti al termine della campagna di iniezione; e che, al riguardo, siano ammissibili, ai fini della conferma dell'approvazione della proposta tariffaria di cui al punto 1 in coerenza con quanto precisato nelle premesse del presente provvedimento, prestazioni inferiori a quelle registrate negli ultimi anni termici esclusivamente in caso di riempimento del proprio *hub* di stoccaggio inferiore al 90% della capacità di *working gas* offerta;
5. di rilasciare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alle imprese di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 14 della RTSG 5PRS, il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi o al versamento degli importi eventualmente dovuti relativi al 2021, nei termini dettagliati nelle premesse del presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di stoccaggio e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini